



# L'IRPEF: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*A CURA DEL DOTT. GIUSEPPE MASSIMILIANO TARANTO  
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO PROF. SALVATORE MUSCARÀ*

# IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Imposte sui redditi

Ordinarie (Irpef e Ires)

Sostitutive (sui redditi finanziari delle P.F.)

Imposte sul patrimonio e sugli atti giudiziari

Ordinarie (ICI)

In occasione di atti di trasferimento (registro, successioni)

Imposte sui consumi

IVA

Imposte di fabbricazione e consumo su specifici beni (carburanti, energia elettrica, ecc.)

# CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

❖ Le imposte possono essere:

- **dirette e indirette:** colpiscono le manifestazioni dirette della ricchezza o della capacità contributiva (dirette), come ad esempio il reddito e il patrimonio; colpiscono le manifestazioni mediate ossia quando la capacità contributiva si incorpora in un atto di scambio o di consumo, come ad esempio il trasferimento o il consumo di beni
- **reali e personali:** colpiscono la ricchezza oggettiva (reali), ossia sono commisurate ad un determinato oggetto imponibile; colpiscono la ricchezza in quanto posseduta (personali), ossia considerano la posizione individuale del contribuente
- **generali e speciali:** se colpiscono tutti (generali); colpiscono solo alcuni redditi (speciali)
- **ordinarie e straordinarie:** previste in via permanente (ordinarie) o meno (straordinarie)

# LE IMPOSTE DIRETTE

- ❖ Sono imposte dirette quelle commisurate al reddito o al patrimonio
- ❖ costituiscono indici immediati della capacità contributiva
- ❖ possono colpire le persone fisiche (Irpef) e le persone giuridiche (Irpeg / Ires)

# LE IMPOSTE INDIRETTE

- ❖ Le imposte indirette sono tributi commisurati ad indici indiretti della capacità contributiva
- ❖ esistono diverse categorie di tributi:
  - imposte sui trasferimenti (imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale ecc.)
  - imposte sugli scambi o sulle vendite (IVA)
  - imposte minori (abbonamento RAI, tasse automobilistiche, ecc.)

# L'EVOLUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO (1)

Fino alla riforma del 1971-73:

- ❖ 2 imposte fondiari sui redditi da terreni e da fabbricati e un'imposta sul reddito agrario
- ❖ Imposta di ricchezza mobile
- ❖ Imposta complementare progressiva sul reddito delle persone fisiche
- ❖ Imposta sulle società

# EVOLUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO (2)

Riforma fiscale del 1971-73:

L. delega n. 825/1971- DPR 597/73

- ❖ 2 imposte dirette che colpiscono tutti redditi delle P.F. e degli enti (IRPEF e IRPEG)
- ❖ ILOR, imposta sul patrimonio

# L'EVOLUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO (3)

L. Delega n. 80/2003:

- ❖ Creazione di un codice tributario
- ❖ Riforma della disciplina vigente con la riduzione a 5 imposte:
  - a) 2 imposte sui redditi
  - b) IVA
  - c) Imposta sui servizi (che nascerà dall'accorpamento di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, bollo, tassa sui contratti di borsa, imposte sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti)
  - d) accisa



# L'EVOLUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO (3)

D.Lgs. 344/2003 ha dato parziale attuazione alla legge delega:

- ❖ Introduzione dell'Ires in sostituzione dell'Irpeg
- ❖ Previsione di sostituzione dell'Irpef con Ire
- ❖ Partecipazioni esenti
- ❖ Esenzione dei dividendi
- ❖ Tassazione dei gruppi

# SCHEMA DELL'IMPOSIZIONE

## DIRETTA

<b>Persone fisiche non esercenti attività d'impresa</b>	<b>IMPRESE</b>	
	<b>Imprese individuali e società di persone</b>	<b>Società di capitali</b>
<b>IRPEF</b> Su redditi di lavoro, redditi fondiari e altri	<b>IRPEF</b> (imputazione in capo ai soci)	<b>IRES</b> (possibilità di doppia imposizione; su dividendi e plusvalenze, se derivanti da utili già assoggettati a tassazione in capo alla società)
<b>ISOS</b> (su redditi attività finanziarie e dividendi)		

# L'IRPEF

L'Irpef è stata introdotta con la riforma del 1973 con questa riforma sono state introdotte tre distinte forme di prelievo:

1. L'Irpef, imposta di carattere personale
2. L'Ilor, imposta di carattere reale (soppressa a partire dal 1998)
3. L'Imposta sostitutiva sui redditi di capitale

## IRPEF

Imposta **personale e progressiva** sui redditi delle persone fisiche (art. 53, Cost.: *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”*)

*Dpr. 917/1986 (TUIR):*

□ **Soggetti passivi**: persone fisiche residenti (per i redditi percepiti all'interno o all'estero) e non residenti (limitatamente ai redditi prodotti in Italia)

□ **Presupposto dell'imposta**: possesso di un reddito imponibile in denaro o in natura

□ **Base imponibile**: somma di tutti i redditi del soggetto passivo (al netto delle deduzioni e delle perdite)

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma

# I SOGGETTI PASSIVI

- UNITÀ IMPOSITIVA  
**individuo**

Sono **soggetti passivi** dell'Irpef quelli indicati all'art. 2 del D.P.R. 917/1986:

- Persone fisiche residenti per i redditi di fonte interna e di fonte estera (principio di universalità dei redditi – world wide principle)
- Persone fisiche non residenti per i redditi di fonte interna (principio di **esclusività** – **source-based taxation**)

❖ Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c.. Dall'1/1/1999 si considerano, inoltre, fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza ai fini civilistici: il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi; la residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente.

L'art. 23 del Tuir individua i redditi che si considerano prodotti in Italia dai soggetti non residenti, tra cui:

- ❖ Redditi fondiari di immobili situati in Italia
- ❖ Redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti, da stabili organizzazioni
- ❖ Redditi di lavoro dipendente prestati nello Stato
- ❖ Redditi di lavoro autonomo e d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia
- ❖ Redditi d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni

Per la determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti trova applicazione l'art. 24 del Tuir.

# I SOGGETTI PASSIVI

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

❖ Dotati di personalità giuridica: Ires (art. 73 Tuir)

❖ Non dotati di personalità giuridica ma con autonomia patrimoniale e gestionale: art. 5 Tuir:

- società di persone

Principio di trasparenza

- società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite tra PF per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società di persone a condizione che siano residenti nel territorio dello Stato pena l'equiparazione alle persone giuridiche con assoggettamento all'Ires.



## ❖ Principio di trasparenza:

Le società di persone ed entità equiparate non sono soggette ad alcuna delle due imposte personali (Irpef e Ires) ma sono soltanto tenute agli adempimenti formali necessari per determinare i redditi prodotti, i quali saranno imputati ai fini dell'applicazione del tributo ai singoli soci o associati come **redditi da partecipazione**

## I SOGGETTI PASSIVI

❖ Imprese familiari ex art. 230 bis c.c. e art. 5 tuir c.4:

(Impresa nella quale collaborano con l'imprenditore, il coniuge, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°).

Ai fini fiscali l'esistenza dell'impresa familiare è subordinata alla redazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da cui risultino i nominativi dei familiari in maniera continuativa e prevalente collaborano nell'impresa.

Soggetti Irpef sono sia il titolare dell'impresa sia ciascun familiare che abbia partecipato continuativamente alla gestione dell'impresa in misura non superiore al 49% .

In tal caso, dunque, non vi è un reddito d'impresa da determinare in capo all'imprenditore e imputare ai familiari bensì una netta separazione tra il reddito dell'imprenditore e quello dei collaboratori.




## PRESUPPOSTO


---

Il possesso di redditi in denaro o in  
natura rientranti nelle categorie previste  
dalla legge

# L'IRPEF

**Presupposto** dell'Irpef: Possesso di redditi rientranti nelle categorie previste dalla legge.

*Potere* sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto  proprietà o di un altro diritto reale (art. 1140 *e.s.*) **Disponibilità economica dei redditi**

 **Possesso della fonte produttiva**

*Reddito: Forma di arricchimento prevista dalla legge*

Reddito Prodotto: ricchezza nuova derivante da una fonte produttiva (es. capitale, lavoro)

Reddito Entrata: qualunque forma di arricchimento, indipendentemente dalla fonte produttiva da cui proviene

Il ns ordinamento si riferisce alla nozione di reddito prodotto seppure in senso lato fino a comprendere incrementi di valore e forme di arricchimento gratuito

# L'IRPEF

## BASE IMPONIBILE

Reddito complessivo  
meno

Deduzioni tradizionali  
(*oneri deducibili*)

=

Reddito imponibile (Reddito complessivo netto)

## BASE IMPONIBILE

Sono esclusi

- ❖ redditi esenti
- ❖ redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a regimi sostitutivi
- ❖ redditi assoggettati a tassazione separata
- ❖ assegni familiari, assegni per mantenimento dei figli

# REDDITO COMPLESSIVO


Si determina sommando i redditi di sei differenti categorie.

I redditi di ciascuna categoria sono determinati, dichiarati (ed accertati) distintamente secondo regole proprie.

Le perdite sono sottratte dal reddito complessivo se derivanti da imprese in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni (compensazione orizzontale). Le perdite originate da imprese in contabilità ordinaria sono, invece, compensabili solo con i redditi della stessa categoria conseguiti negli esercizi successivi, fino al quinto (compensazione verticale).

<i>Tipo di perdita</i>	<i>Compensazione con altri redditi</i>	<i>Riporto</i>
Imprese in contabilità semplificata	Si (dall'1/1/2008)	No
Imprese in contabilità ordinaria	No	Si
Lavoratori autonomi	Si	No



- 
- ❖ Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni si imputano a ciascun socio o associato in proporzione alla quota di partecipazione.
  - ❖ Nelle S.a.s. le perdite che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono deducibili nei soli confronti dei soci accomandatari.

## Base Imponibile

- ❖ La base imponibile su cui applicare l'imposta è costituita dal reddito complessivo prodotto dal contribuente nel periodo d'imposta.
- ❖ Per la determinazione del RC i redditi sono classificati in **sei categorie**, ciascuna con particolari criteri di determinazione, dichiarazione (e accertamento):

- A. Redditi fondiari;
- B. Redditi di capitale;
- C. Redditi di lavoro dipendente;
- D. Redditi di lavoro autonomo;
- E. Redditi di impresa;
- F. Redditi diversi.

Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono tuttavia soggetti a **regimi fiscali sostitutivi** (i.e. maggioranza redditi di capitale e plusvalenze finanziarie).

Costituiscono redditi della stessa categoria di quelli a cui si riferiscono (art. 6, c. 2):

- proventi ottenuti in sostituzione dei redditi
- indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni per la perdita di redditi (funzione reintegrativa/sostitutiva non risarcitoria)
- Interessi moratori e per dilazione di pagamento

N.B. Per le società e gli enti commerciali il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa (principio di attrazione)

# MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI TASSAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE

	<i>Definizione della base imponibile</i>	<i>Modalità di tassazione</i>
<b>A. Redditi fondiari</b>		
<b>Redditi dei terreni</b>	<b>Tariffa d'estimo catastale rivalutata con appositi coefficienti</b>	<b>Irpef ordinaria</b>
<b>Redditi dei fabbricati:</b>		
<b>- abitazione principale</b>	<b>Rendita catastale</b>	<b>di fatto esclusi da imposta: deduzione dal reddito imponibile di ammontare pari alla rendita</b>
<b>- fabbricati non locati</b>	<b>Rendita catastale aumentata di 1/3</b>	<b>Irpef ordinaria</b>
<b>fabbricati locati</b>	<b>85% del reddito effettivo (o, se maggiore, rendita)</b>	<b>Irpef ordinaria</b>

# MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI TASSAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE

<p><b>B. Redditi di capitale</b></p>	<p><b>Reddito effettivo</b></p>	<p><b>Tassazione alla fonte mediante ritenuta o imposta sostitutiva</b></p>
<p><b>C. Redditi di lav. dipendente</b></p>	<p><b>Reddito effettivo di cassa al lordo delle spese di produzione</b></p>	<p><b>Irpef ordinaria</b>  <b>Ritenute alla fonte a titolo d'acconto (definitive se il contribuente non ha altri redditi né oneri personali deducibili o detraibili)</b>  <b>Deduzioni e detrazioni specifiche (degrescenti)</b></p>
<p><b>D. Redditi di lavoro autonomo</b></p>	<p><b>Reddito effettivo di cassa al netto delle spese di produzione (individuate analiticamente o forfetariamente a seconda della tipologia di reddito)</b></p>	<p><b>Irpef ordinaria</b>  <b>Ritenuta d'acconto del 20% se il committente è sostituto d'imposta</b>  <b>Deduzioni e detrazioni specifiche (degrescenti)</b></p>

# MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI TASSAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE

<b>E. Redditi di impresa di società di persone e imprese individuali</b>	<b>Reddito effettivo di competenza: utile economico con variazioni positive o negative per diversità fra criteri civilistici e fiscali ( es.plusvalenze, ammortamenti, rimanenze, interessi passivi)</b>	<b>Irpef ordinaria in capo ai soci pro quota</b>
<b>F. Redditi diversi - plusvalenze finanziarie - redditi dei prodotti derivati - altri redditi diversi</b>	<b>reddito maturato, al netto delle minusvalenze e delle perdite - criteri eterogenei</b>	<b>regimi sostitutivi regimi eterogenei</b>

# DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Reddito complessivo

*meno* Deduzioni tradizionali

= Reddito imponibile

Applicazione della scala delle aliquote

= Imposta lorda

*meno* Detrazioni

= Imposta netta

# DEDUZIONI TRADIZIONALI

- Gli oneri deducibili sono costituiti da spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente. Riducono la base imponibile dunque favoriscono i contribuenti con redditi più alti.

Es. Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (in particolare quelli versati a fondi pensione da lavoratori autonomi), spese mediche e di assistenza sostenute dai portatori di handicap, assegni periodici corrisposti al coniuge separato, ecc.

**Coerenti con un modello di tassazione sulla spesa.**



# SCALA DELLE ALIQUOTE

- ❖ 1974: 32 scaglioni  
(min10 - max82%)
- ❖ 2005: 4 scaglioni  
(min23% - max43%)
- ❖ 2007: 5 scaglioni  
(min23 - max43%)

# SCALA DELLE ALIQUOTE (ART. 11 TUR)

	Scaglioni Euro	Al.legale (%)
1.	0 - 15.000	23,0
2.	15.000 - 28.000	27,0
3.	28.000 - 55.000	38,0
4.	55.000 - 75.000	41,0
5.	Oltre 75.000	43,0

# DETRAZIONI

Riducono l'imposta da pagare

- a) Detrazioni per fonte di reddito
- b) Detrazioni per carichi di famiglia
- c) Detrazioni per oneri personali (19% della spesa)
- d) Detrazioni con finalità incentivanti

# DETRAZIONI PER FONTE DI REDDITO

Decrescenti al crescere del reddito complessivo

Differenziate per

- Lavoratore dipendente
- Pensionato
- Pensionato ultra 75 enne
- Lavoratore autonomo

Finalità:

- Discriminazione qualitativa
- Contribuire al disegno della progressività
- Tenere conto delle spese di produzione di reddito

# DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- ❖ Coniuge, figli, fratelli, sorelle e altre persone a carico.
- ❖ Per il coniuge ed i figli se fiscalmente a carico la detrazione spetta anche se non conviventi o residenti all'estero.
- ❖ Per essere considerati a carico il reddito complessivo del familiare non deve superare i 2.840,51 euro.
- ❖ Decrescenti al crescere del reddito Complessivo

# DETRAZIONI PER ONERI (PARI AL 19% DELLA SPESA)

Diverse finalità e tetti diversi

1. Personalizzazione del prelievo: spese mediche generiche e specialistiche (franchigia di 129,11 €)
2. (con limiti sull'importo massimo): interessi passivi su mutui per acquisto abitazione principale, assicurazioni sulla vita, spese scolastiche, liberalità a Onlus, ecc.

Abitazione principale:

- Unità immobiliare classificata catastalmente come abitazione (cat. da A1 ad A11, esclusa A10- uffici e studi privati)
- Dimora abituale (risultante dai registri anagrafici o da apposita autocertificazione)

Destinazione ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto.

# ALTRE DETRAZIONI INCENTIVANTI

Esempio:

- ❖ detrazioni per ristrutturazioni edilizie  
(misura temporanea)
- ❖ detrazione per canoni di locazione

# VERSAMENTO DELL'IRPEF

L'imposta netta ottenuta dall'applicazione delle detrazioni non costituisce l'importo da versare, in quanto vanno scomputate:

- ❖ Ritenute subite a titolo di acconto sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (versate dal sostituto entro il 16 del mese successivo) (più del 70% dell'Irpef è versata così)
- ❖ Acconti pagati  
Per avvicinare il momento del pagamento delle imposte al momento della percezione del reddito anche per le altre categorie di redditi.
- ❖ Credito sulle imposte pagate all'estero

Il versamento si realizza mediante delega presso posta, banca o in via telematica con modello F24.



Novità per 2007 e 2008 nella Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007)

- ❖ Rendita casa di abitazione è esclusa dal reddito complessivo
- ❖ Nuovo regime di tassazione separata dei redditi: Opzione Ires
  - ❖ Nuovo regime naturale di tassazione per i contribuenti “minimi”
    - ❖ Riforma Ires: aliquota dal 33 al 27,5%, ma via gli ammortamenti anticipati e limitazione drastica della thin cap

La Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) all'art. 1, c. 40-42, ha previsto un'importante novità, applicabile dall'anno 2008, agli imprenditori individuali e alle società di persone che svolgono attività d'impresa con contabilità ordinaria: la possibilità di optare per una tassazione proporzionale fissa al 27,5% in luogo della tassazione progressiva Irpef se i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

Potrà dunque aversi, alternativamente:

-Tassazione ordinaria progressiva dei soci in base alle aliquote Irpef sul reddito attribuito per trasparenza

-Tassazione proporzionale Irpef al 27,5% del reddito attribuito per trasparenza ai soci

-Tassazione proporzionale Ires al 27,5% in capo alla società di persone o all'impresa individuale (solo se l'utile prodotto non viene prelevato dall'imprenditore o dai soci). In caso di prelievo in esercizi successivi a quello in cui l'utile è stato tassato separatamente, l'utile prelevato concorre alla formazione dell'imponibile nel periodo in cui è stata eseguita la distribuzione, e l'imposta versata separatamente viene scomputata a credito d'imposta da quella corrispondente agli utili prelevati.

La legge finanziaria 2008 prevede per le imprese di piccole dimensioni un nuovo regime *naturale* di tassazione:

### “regime fiscale per i contribuenti minimi”

❖ Soggetti interessati: P.F. esercenti imprese, arti e professioni che hanno avuto nel periodo precedente o presumono di avere nel I esercizio:

- ricavi o compensi < 30.000 euro
- assenza di cessioni all'esportazione
- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori
- spese di acquisto per beni strumentali nel triennio precedente < 15.000 euro

❖ Regime semplificato negli adempimenti contabili ed amministrativi

❖ Applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef del 20% sulla differenza tra ricavi e costi determinati secondo il principio di cassa

❖ Non applicazione dell'Irap

❖ Esclusione dagli studi di settore

❖ Esclusione della detraibilità dell'Iva sugli acquisti

## A. REDDITI FONDIARI (ARTT. 25-43)

*Redditi inerenti ai **terreni** ed ai **fabbricati** situati nel territorio dello Stato ed iscritti nel **catasto dei terreni** o nel **catasto edilizio urbano** con autonoma attribuzione di rendita.*

### ❖ Redditi inerenti ai **terreni**

- DOMINICALI: remunerazione del proprietario a titolo di rendita fondiaria e interessi sui capitali permanentemente investiti nel terreno.
- AGRARI: profitto dell'imprenditore agricolo (coltivati).

### ❖ Redditi inerenti ai **fabbricati**

- DA FABBRICATI: unità immobiliari urbane (abitazioni) non inerenti ad attività agricola o produttiva.

## A. REDDITI FONDIARI

❖ Determinati sulla base delle risultanze catastali

### Catasto terreni (L. n. 3682/1886)

❖ Unità elementare: particella catastale (porzione continua di terreno, situata in uno stesso comune, appartenente allo stesso possessore ed avente medesima qualità e classe).

- 1) Qualificazione del terreno in funzione della destinazione colturale del fondo (bosco, pascolo, seminativo, frutteto ecc.);
- 2) Classificazione in base alle diverse capacità reddituali delle singole qualità di terreni;
- 3) Determinazione delle tariffe d'estimo ossia del reddito attribuibile a ciascuna categoria, qualità, classe di terreno;
- 4) Classamento: attribuzione del reddito (rendita catastale) alla singola unità fondiaria.

# A. REDDITI FONDIARI

## Catasto fabbricati (R.D.L. n. 652/1939 conv. L. n. 1249/1939)

❖ Unità elementare: unità immobiliare

Per i fabbricati le tariffe sono distinte per zone censuarie, classi, e categorie (es. A1 = abitazioni di tipo signorile, A2= abitazioni di tipo civile; A3= abitazioni di tipo economico ...).

### Rendita Catastale:

- ✓ Il reddito afferente al terreno o al fabbricato ottenuto moltiplicando la tariffa d'estimo catastale per la dimensione dell'unità fondiaria.
- ✓ Stima del reddito **normalmente** ottenibile dal terreno o dal fabbricato per unità di misura (ettari/vani).

- Redditi virtuali non effettivi (principio di competenza)
- Generale sottovalutazione dei redditi (tariffe d'estimo vecchie e generalmente inferiori ai redditi di mercato)
- Semplicità

## A. REDDITI FONDIARI

Rivalutazione delle tariffe in base decreto Min. Economia e Finanze a decorrere dal periodo d'imposta 1997

- Reddito dominicale: 80%
- Reddito agrario: 70%
- Reddito dei fabbricati: 5%

# REDDITO DOMINICALE (ARTT. 27 - 29)

❖ Reddito medio ordinario ritraibile dal terreno spettante al *dominus*

❖ *Tutti i terreni classificati come agricoli generano un reddito dominicale, indipendentemente dalla coltivazione del fondo*

Requisito soggettivo: *possesso del fondo in forza di un diritto reale*

Requisito oggettivo: *idoneità dei terreni alla produzione agricola*

❖ Eccezioni:

Non si considerano produttivi di reddito dominicale:

- Terreni rocciosi, alvei dei fiumi

- Terreni non adibiti ad uso agricolo in quanto pertinenze di fabbricati urbani (giardini)

- Terreni, parchi e giardini aperti al pubblico

- Terreni situati all'estero (quadro RL)

- Terreni posseduti da società di capitali, snc, sas in quanto il reddito di tali terreni concorre alla formazione del reddito d'impresa (art. 55 c. 2 lett. c)



# VARIAZIONI DEL REDDITO DOMINICALE (ART. 29)

-Sostituzione della qualità di coltura indicata

In aumento

In diminuzione  
(eventi fitopatologici)

# PERDITE PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI (ART. 31)

-Fondo costituito per almeno 2/3 da terreni coltivabili a prodotti annuali, **non coltivato**, per cause non dipendenti dalla tecnica agraria: il reddito dominicale è ridotto del 70%

-Perdita dovuta ad **eventi naturali** di almeno il 30% per prodotto, il reddito dominicale dell'annata agraria si considera inesistente a condizione che l'evento dannoso sia denunciato all'Ufficio del Territorio (ex UTE) entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato o almeno 15 gg prima del raccolto

# REDDITO AGRARIO (ARTT. 32-34)

❖ Reddito medio ordinario ritraibile dal terreno imputabile al capitale e al lavoro impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sul fondo.

▪ **Art. 32 c. 2 lett. a): Attività agricole in senso stretto** (in quanto in rapporto diretto con il terreno producono sempre reddito agrario):

*-Attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;*

▪ **Art. 32 c. 2 lett. b) e c): Altre attività considerate agricole** (se rispettano i limiti fissati):

*-Allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno **un quarto** dal fondo*

*-Coltivazione di vegetali effettuata tramite **strutture fisse o mobili** se la superficie adibita alla produzione non eccede **il doppio** di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste*

*-Attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno **la metà** dal terreno e dagli animali allevati su di esso*

*-Funghicoltura (Ris. Min. 27/01/2006 n. 20 E)*

*-Acquacoltura (L. 102/1992)*

*-Cessione di energia da fonti rinnovabili (L. 266/2005 art. 1 c. 432): attività di valorizzazione di rifiuti agricoli e zootecnici mediante utilizzo di combustibili organici per la produzione di biogas*

# REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

❖ Titolare del reddito: possessore  
(a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto,  
superficie o altro diritto reale)

❖ Deroga (art. 33):

Per i terreni dati in affitto  uso agricolo

- Reddito dominicale  proprietario

- Reddito agrario  affittuario

Il comma 91 della Finanziaria 2008 ha riaperto i termini per effettuare la **rivalutazione di terreni** (edificabili e agricoli) e **partecipazioni** da parte di persone fisiche non imprenditori.

Per rivalutare i suddetti beni posseduti al 1° gennaio 2008 sarà necessario procedere alla redazione di perizia giurata di stima **entro il 30.6.08** e al versamento, entro la stessa data, di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, calcolata sul valore rivalutato.

L'imposta sostitutiva è pari al:

- ❖ 4% per le aree edificabili, agricole e le partecipazioni qualificate;
  - ❖ 2% per le partecipazioni non qualificate.
- ❖ L'importo può anche essere rateizzato in 3 quote annuali di pari importo con scadenza 30 giugno (dovuti interessi sulla seconda e sulla terza al tasso del 3 per cento).
- ❖ In caso di rivalutazione di beni già rivalutati in passato, l'imposta si applica sull'intero valore rivalutato con diritto al rimborso dell'imposta pagata in precedenza.

Il quadro di riferimento per la dichiarazione dei redditi da terreni all'interno di Unico PF è l'RA:



PERIODO D'IMPOSTA 2007

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC

Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

--	--

EURO €

**QUADRO RA**  
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i terreni anche se non hanno subito variazioni

MODELLO GRATUITO

	Reddito dominicale		Titolo	Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2		3	4	giorni	5 %						6
RA1	,00			,00				,00			,00	,00	
RA2	,00			,00				,00			,00	,00	
RA3	,00			,00				,00			,00	,00	
RA4	,00			,00				,00			,00	,00	
RA5	,00			,00				,00			,00	,00	
RA6	,00			,00				,00			,00	,00	
RA7	,00			,00				,00			,00	,00	
RA8	,00			,00				,00			,00	,00	
RA9	,00			,00				,00			,00	,00	
RA10	,00			,00				,00			,00	,00	
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2											,00	,00
<b>TOTALI</b>												,00	,00

# A. REDDITI FONDIARI

## REDDITI DA FABBRICATI (ARTT. 36-42)

❖ Reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare  
urbana



❖ Fabbricati

❖ Porzioni di fabbricati suscettibili di valutazione autonoma



## A. REDDITI FONDIARI – REDDITI DA FABBRICATI

### ❖ Abitazione utilizzata direttamente dal proprietario come abitazione principale

Reddito = rendita catastale (entra nella determinazione del RC)

Deducibilità integrale della rendita catastale (dal 2000)

❖ atteggiamento di favore nei confronti della casa di abitazione principale (la casa costituisce un bene di prima necessità)

### ❖ Abitazioni non locate (diverse dall'abitazione principale)

Reddito = rendita catastale aumentata di 1/3.

### ❖ Abitazioni locate

Reddito = max [rendita catastale; reddito effettivo (canone di locazione) ridotto del 15%]

Riferimento al reddito effettivo

▪ Non si considerano produttive di reddito fondiario le unità immobiliari:

□ destinate esclusivamente all'esercizio del culto compresi i monasteri di clausura (tranne il caso in cui siano locate);

art. 36 c. 3

□ Per le quali siano state rilasciate autorizzazioni o licenze per restauro, ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento).

□ Le costruzioni rurali e relative pertinenze

art. 42

□ Gli immobili strumentali utilizzati per la produzione dei redditi d'impresa

art. 43

o di lavoro autonomo (art. 43)

□ Gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di musei biblioteche, pinacoteche ed archivi.

art. 5 bis  
Dpr 601/73

# DETIASSAZIONE REDDITI FONDIARI

L'art. 1, comma 13, della Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) prevede quanto segue: \_\_\_\_\_

- se alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta (esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione).

La novità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

# IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI ALL'INTERNO DI UNICO PF È L'RB:

QUADRO RB REDDITO DEI FABBRICATI	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)		Casi particolari		Continua- zione (*)		Imponibile		Codice Comune		ICI dovuta per il 2007				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
RB1		,00						,00						,00				,00			
RB2		,00						,00						,00				,00			
RB3		,00						,00						,00				,00			
RB4		,00						,00						,00				,00			
RB5		,00						,00						,00				,00			
RB6		,00						,00						,00				,00			
RB7		,00						,00						,00				,00			
RB8		,00						,00						,00				,00			
RB9		,00						,00						,00				,00			
RB10		,00						,00						,00				,00			
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righe da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2													<b>TOTALE</b>			,00				
DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE		N. ord. di riferimento		Mod. N.		Estremi di registrazione del contratto di locazione			Anno di presentazione dich. ICI												
RB12		1	2	3	4	5	6														
RB13																					
RB14																					
QUADRO RC		RC1		1		Tipologia reddito		2		Indeterminato/Determinato		3		Redditi						00	

## B. REDDITI DI CAPITALE (ARTT. 44-48)

❖ Art. 44: Non fornisce una definizione unitaria se non un'elencazione di proventi rientranti nella categoria.

Art. 44 lettera h): fattispecie residuale cui può essere attribuito valore di definizione generale.



Costituiscono redditi da capitale i redditi derivanti dall'impiego di capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell'esercizio di impresa (i quali sono considerati reddito di impresa) e dai redditi diversi.

## B. REDDITI DI CAPITALE (ARTT. 44-48)

❖ Tipologie più importanti:

- ✓ interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- ✓ interessi da obbligazioni e titoli similari;
- ✓ utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali;
- ✓ proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di investimento);
- ✓ proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- ✓ rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e individuale;
- ✓ rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita e per contratti di capitalizzazione;
- ✓ “ogni provento derivante dall’impiego del capitale, esclusi i rapporti da cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto” (redditi diversi)

## B. REDDITI DI CAPITALE (ARTT. 44-48)

✓ (Di regola sono tassabili tutti gli *interessi* derivanti da un rapporto giuridico che ha ad oggetto *l'impiego di capitale* (ad esclusione degli interessi di natura compensativa es. interessi moratori, interessi per dilazione di pagamento che rientrano nella fattispecie reddituale da cui deriva il credito).

✓ PLUSVALENZE: “proventi da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto” (redditi diversi)

## B. Redditi di capitale (artt. 44-48)

❖ Le principali forme di impiego del risparmio sono assoggettate a **regimi sostitutivi** (ritenute alla fonte a titolo d'imposta): aliquote tra il 12,5% e il 27%, dunque esenti da Irpef.

– RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA: i redditi oggetto della ritenuta non vengono inclusi nella base imponibile IRPEF e quanto pagato esaurisce l'imposta dovuta

– RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO: i redditi (al lordo della ritenuta) vanno inclusi nella base imponibile IRPEF. La ritenuta costituisce solo un acconto dell'imposta che dovrà essere versata in relazione al reddito complessivo del contribuente.



## B. REDDITI DI CAPITALE (ARTT 44-48)

Art. 47: Sono inseriti nella base imponibile IRPEF i redditi da partecipazione in società ed enti commerciali soggetti Ires (ex art. 73):

□ Nella misura del **40%** se trattasi di **dividendi da partecipazione qualificata** in società non residente in un paese a regime fiscale privilegiato

□ Nella misura del **100%** se trattasi di dividendi da partecipazione in una società residente in un paese a regime fiscale privilegiato.

Si considerano **qualificate** le partecipazioni che rappresentano almeno il 2% (società quotate) o il 20% (società non quotate) dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria ovvero il 5% (società quotate) o il 25% (società non quotate) del **capitale sociale**.

□ I **dividendi da partecipazioni non qualificate** (in società non residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) sono assoggettati ad una **imposta sostitutiva** (ritenuta alla fonte a titolo di imposta): aliquota 12,5%.

## B. Redditi di capitale (artt. 44-48)

Deroga: **utili** provenienti da **società residenti in paesi a fiscalità privilegiata** (ex DM 4 maggio 1999) se il contribuente abbia esercitato diritto di interpello di cui all'art. 167, c. 5, lett. b) evidenziando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 87 c. 1:

Effettivo esercizio di attività, come principale nel paese black list

Mancanza dell'intento elusivo di localizzare il reddito nel paese black list (quando i redditi sono stati prodotti per almeno il 75% in altri Stati a regime fiscale non privilegiato)

L'AF deve fornire risposta scritta e motivata entro 120 gg pena il silenzio assenso (art. 11 L. 212/2000)

# DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE (ART. 45)

“Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi *percepiti* nel periodo di imposta, *senza alcuna deduzione.*”

- La tassazione avviene al lordo (non sono ammesse deduzioni né di spese di produzione né di perdite)
- La tassazione avviene in virtù del Principio di Cassa

# IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (INTERESSI, DIVIDENDI -E PLUSVALENZE-) - 1° CASO

## 1. Redditi percepiti **da persone fisiche al di fuori di ogni attività di impresa:**

- ❖ 12,5% sugli **interessi** delle obbligazioni pubbliche e delle più rilevanti tipologie di obbligazioni private (durata maggiore 18 mesi)
- ❖ 27% sugli interessi da depositi e conti correnti bancari e postali, accettazioni bancarie, titoli atipici, obbligazioni inferiori 18 mesi;
- ❖ inclusione del 40% di **dividendi** e **plusvalenze** azionarie nell'imponibile Irpef per **partecipazioni qualificate** (nel caso dei titoli quotati, almeno il 2% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o il 5% del capitale della società partecipata. Nel caso dei titoli non quotati le due percentuali salgono, rispettivamente, al 20 e al 25%);
- ❖ 12,5% sui **dividendi** e sulle **plusvalenze** derivanti da **partecipazioni non qualificate**, ossia quelle che riguardano il pubblico dei risparmiatori che detengono porzioni molto piccole del capitale delle società;
- ❖ 12,5% sul risultato di gestione dei **fondi comuni**, in capo al fondo.

# IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (INTERESSI, DIVIDENDI E PLUSVALENZE)

## - 2° CASO

2. Redditi percepiti da un **soggetto-Irpef che esercita attività di impresa**

- **dividendi e plusvalenze azionarie** sono inclusi per il **40%** nell'imponibile Irpef.
- **interessi e altri redditi di capitale** sono inclusi in Irpef e sottoposti a tassazione ordinaria

# IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (INTERESSI, DIVIDENDI E PLUSVALENZE) - 3° CASO

## 3. Redditi percepiti da **società di capitali**

- **dividendi e plusvalenze azionarie** godono di un regime di sostanziale esenzione (se valgono le condizioni per la cosiddetta *PEX*)
- **interessi e altri redditi di capitale** sono inclusi in Ires e sottoposti a tassazione ordinaria

# C. REDDITI DAL LAVORO

## DIPENDENTE

(ARTT. 49-52)

❖ Art. 49: Redditi ottenuti in dipendenza di un **rapporto di lavoro**



Rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro



## C. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ARTT. 49-52)

---

Redditi assimilati:

- ❖ Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (art. 49, c. 2)
- ❖ Somme erogate a titolo di risarcimento
- ❖ Somme elencate all'art. 50



## REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE:

- a) Fattispecie in cui c'è una prestazione lavorativa ed un rapporto di lavoro ma il compenso non costituisce una vera e propria retribuzione (art. 50 lett. a e b);
- b) Fattispecie in cui c'è una prestazione di lavoro ma non un *rapporto* di lavoro (art. 50 lett. d, f, g);
- c) Fattispecie in cui manca la prestazione lavorativa, fondate su un'obbligazione di dare che ha titolo nella legge o in un negozio giuridico (art. 50 lett. h, i, l, c).

# DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 51)

- ❖ Principio di cassa
- ❖ Reddito lordo

Alcune somme non concorrono alla determinazione del reddito (art. 51, c.2) essenzialmente per finalità d'incentivo della produzione e quindi agevolative

-fringe benefits (assegnazione di autovetture, alloggi, spese sanitarie ecc.)

*I compensi in natura sono tassati al "valore normale" ex art. 9.*

# MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro e gli enti previdenziali all'atto della corresponsione di tali redditi svolgono la funzione di **sostituti di imposta**: operano, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF e effettuano il relativo versamento all'erario.

Il reddito di lavoro dipendente rappresenta la componente più importante dell'imponibile dichiarato ai fini IRPEF (circa il 75%) ed anche la più facile da accertare .

# IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI REDDITI ALL'INTERNO DI UNICO PF È L'RC:

<b>QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	RC1	<sup>1</sup> Tipologia reddito	<sup>2</sup> Indeterminato/Determinato	Redditi	<sup>3</sup> ,00
	RC2				,00
	RC3				,00
	RC4				,00
<b>Sezione I Lavoro dipendente e assimilati</b>	RC5	Sommare gli importi di col. 3 dei righi da RC1 a RC4; (di cui <sup>1</sup> ,00 )		<sup>2</sup> TOTALE	,00
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	Pensione
				<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<b>Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b>	RC7	<sup>1</sup> (Vedere istruzioni)		Redditi	<sup>2</sup> ,00
	RC8				,00
	RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irfef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2			,00
<b>Sezione III Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF</b>	RC10	Ritenute subite (punto 5 del CUD 2008). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute e riportare il totale al rigo RN28 col. 2			,00
	RC11	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2008)			,00
	RC12	Accanto addizionale comunale all'IRPEF 2007 trattenuta dal datore di lavoro (punto 10 del CUD 2008)			,00
	RC13	Saldo addizionale comunale all'IRPEF 2007 trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2008)			,00
	RC14	Addizionale comunale all'IRPEF 2007 restituita e/o non trattenuta (Annotazioni CUD 2007)			,00
	RC15	Accanto Addizionale comunale all'IRPEF 2008 trattenuta dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2008)			,00
<b>Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili</b>	RC16	Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.			,00
	RC17	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.			,00


(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

## D. REDDITI DAL LAVORO AUTONOMO (ARTT. 53-54)

- ❖ Art. 53 c. 1: Redditi che derivano dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) di **arti e professioni**.



*Ogni attività di lavoro autonomo diversa da quelle contemplate al capo VI (attività imprenditoriali).*



- ✓ *Attività con contenuto professionale o artistico*
- ✓ *Attività con contenuto personale*
- ✓ *Assenza di vincolo di subordinazione*
- ✓ *Attività svolta per professione abituale*

*Abitualità: disponibilità a svolgere una certa attività legata alla propria perizia con sistematicità e regolarità.*

# D. REDDITI DAL LAVORO AUTONOMO (ARTT. 53-54)

□ Redditi da lavoro autonomo vs Redditi diversi: abitualità vs occasionalità;

□ Redditi da lavoro autonomo vs Redditi d'impresa: elemento personale vs elemento patrimoniale.

# REDDITI D'IMPRESA E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

L'attività che genera redditi la lavoro autonomo deve essere:

- ❖ **Professionale**, nel senso che il soggetto deve porre in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità
- ❖ **Abituale**, nel senso che deve caratterizzarsi per lo svolgimento di atti in maniera non saltuaria, né episodica e comunque non programmata
- ❖ Avere ad oggetto **attività** diverse da quelle imprenditoriali

# REDDITI D'IMPRESA E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

## Reddito da Lavoro Autonomo

- compensi – spese
- principio di cassa
- regime contabile semplificato

## Reddito d'impresa

- determinazione analitica
- principio di competenza



# REDDITI D'IMPRESA E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Ad esempio genera reddito di lavoro autonomo, l'attività svolta da:

- ❖ Agronomi (C.T.C. Sez. XXII, 12 luglio 1982 n. 4998)
- ❖ Pony express (Cass. Sez. Lavoro, 25 gennaio 1993 n. 811)
- ❖ Guide turistiche (R.M. n. 10/148 del 27 marzo 1974)
- ❖ Spedizionieri doganali (C.M. n. 22 del 7 settembre 1998)

Rientrano invece fra le attività imprenditoriali quelle svolte da professionisti che esercitano la professione all'interno di un'attività organizzata in forma d'impresa (Cass. Sez. I, 11 febbraio 1998 n. 1468)

- ❖ Calciatori professionisti: reddito da lavoro autonomo per le prestazioni internazionali; reddito da lavoro dipendente per le prestazioni nella squadra di Club.

❖ Caso particolare:

**Attività di fotografo** può essere considerata sia attività rientrante nell'esercizio di arti e professioni (art. 53) sia attività d'impresa (art. 55) a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta.

In particolare, si configura quale attività di **lavoro autonomo** quando la prestazione assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale di cui all'art. 2229 c.c., si qualifica invece come **esercizio d'impresa commerciale** quando il titolare svolge una prevalente opera di organizzazione dei fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa così organizzata assume nei confronti della clientela una rilevante importanza (R.M. n. 129/E/6/1050 del 17 luglio 1996)

## D. REDDITI DAL LAVORO AUTONOMO (ARTT. 53-54)

Redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo (art. 53 c. 2) originati da:

- ❖ utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di brevetti industriali (se non conseguiti nell'esercizio di impresa)
- ❖ associazioni in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente da lavoro
- ❖ cessazione di rapporti di agenzia
- ❖ attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

# DETERMINAZIONE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Redditi derivanti da arti e professioni

## 1. Determinazione analitica (art. 54 c. 1)

COMPENSI IN DENARO E/O IN NATURA

- AMMONTARE DELLE SPESE

= REDDITO IMPONIBILE

## □ COMPENSI

- ❖ Corrispettivi corrisposti dai committenti per le prestazioni rese dai professionisti
- ❖ Rientrano nella base imponibile al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del committente

## □ SPESE:

- ❖ Sostenute nell'esercizio (deducibili per cassa)
- ❖ Inerenti (collegamento oggettivo e funzionale con l'attività)
- ❖ Per prevenire fenomeni elusivi, l'ammissibilità della deduzione di alcune spese è limitata (beni strumentali a uso promiscuo, spese alberghiere, ...)

# DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

- ❖ Beni strumentali: ammessi in deduzione in base alle aliquote di ammortamento fiscale ex DM. 31/12/1988 o integralmente se di valore unitario < 516,40 €
- ❖ Beni mobili ad uso promiscuo: ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario < 516,40 €, nella misura del 50%
- ❖ Beni immobili ad uso promiscuo: deducibile il 50% della rendita catastale
- ❖ Prestazioni alberghiere e di vitto: deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
- ❖ Spese di rappresentanza: deducibili nella misura dell'1% dei compensi

# Determinazione redditi da lavoro autonomo

Redditi derivanti da arti e professioni

## 2. Determinazione forfetaria (art. 54 c. 8)

COMPENSI IN DENARO E/O IN NATURA

- DEDUZIONE FORFETARIA DEL 25% DEI  
COMPENSI

= REDDITO IMPONIBILE

# Determinazione redditi da lavoro autonomo

Redditi Assimilati

## 1. Determinazione forfetaria (art. 54)

COMPENSI IN DENARO E/O IN NATURA

- DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE

= REDDITO IMPONIBILE



# ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 C. 1)

Ai fini delle imposte sui redditi le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate a società semplici

❖ Redditi imputati *per trasparenza* ai singoli associati in percentuale alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione

❖ Redditi tassati *per cassa*

# IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI REDDITI ALL'INTERNO DI UNICO PF E L'RE:

agenzia entrate		Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni			EURO	
	RE 1	Codice attività <sup>1</sup>	parametri e studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>			
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			,00	
	RE3	Altri proventi lordi			,00	
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00	
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore <sup>1</sup>	Maggiorazione <sup>3</sup>	,00	
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 3)				,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE10	Spese relative agli immobili				,00
	RE11	Spesa per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Spese addebitate ai committenti <sup>1</sup>			Altre spese <sup>2</sup>	Ammontare deducibile <sup>3</sup>
	RE16	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto <sup>1</sup>				Ammontare deducibile <sup>2</sup>
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate				,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)			(di cui reddito attività ricercatori <sup>1</sup>	,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) <sup>1</sup>		Imposta sostitutiva <sup>2</sup>		,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo da portare in diminuzione (di cui progressa <sup>1</sup>				,00
	RE25	Totale reddito di lavoro autonomo (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)				,00
	RE26	Ritenute d'acconto				,00

# E REDDITO IMPRESA

Reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali (a fini IRPEF: **imprenditori individuali, società di persone**)

Criteri di determinazione del reddito di impresa sono comuni sia all'IRPEF che all'IRES (in seguito).

- reddito di impresa  $\cong$  utile con alcune variazioni rispetto alla normativa civilistica
- Criterio di competenza (il reddito viene attribuito al contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto al reddito stesso)
- Per altri redditi vale il criterio di cassa: il reddito viene attribuito al contribuente nel periodo d'imposta in cui viene percepito

Se il reddito è prodotto in forma societaria è attribuito a ciascun socio

- indipendentemente dalla effettiva percezione
- in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

*Art. 55 - Sono redditi d'impresa quelli derivanti:*

1) dall'esercizio di imprese commerciali ossia di attività, svolte per professione abituale ancorché non esclusiva, di cui all'art. 2195 c.c.:

- a) Industriali dirette alla produzione di beni e servizi
- b) Intermediarie nella circolazione di beni
- c) Di trasporto per terra, per acqua, per aria
- d) Bancarie o assicurative
- e) Ausiliarie alle precedenti

# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

Le attività di cui all'art. 2195 c.c. generano reddito d'impresa in presenza del seguente requisito:

- Abitualità nell'esercizio dell'attività (continuità nel tempo; in mancanza le stesse diventano produttive di redditi diversi)

- In deroga all'art. 2195 c.c. non è rilevante per il Tuir il requisito dell'organizzazione in forma d'impresa (coordinamento dei fattori della produzione; prevalenza dell'elemento organizzativo rispetto all'opera personale dell'imprenditore)

- ...quindi le attività di cui al 2195 rilevano **oggettivamente** indipendentemente dalle modalità con cui sono organizzate, a differenza della nozione civilistica che richiede, per configurare un'impresa commerciale, una seppur minima organizzazione.

# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

*Art. 55 - Sono redditi d'impresa quelli derivanti:*

- 2) Dalle attività agricole di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 32, 2°c.
  - a) Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di  $\frac{1}{4}$  dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
  - b) Manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno del 50% dal terreno o dagli animali su di esso allevati

# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

Sono, inoltre, redditi d'impresa quelli derivanti da:

- 3) Prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c.
- 4) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne
- 5)...e in ogni caso se tali attività sono svolte da società ed enti commerciali soggetti ad Ires ovvero da snc o sas

# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

❖ Le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. generano redditi d'impresa se sono organizzate in forma d'impresa

Si considerano attività di “prestazione” di servizi quelle che si estrinsecano mediante energie fisiche ed intellettuali (pittori, fotografi, fisioterapisti, laboratori analisi ecc.). Vanno tenute distinte dalle attività dirette alla “produzione” di servizi che si ricollegano all'elencazione dell'art. 2195 poiché queste ultime per natura richiedono un'organizzazione di fattori produttivi (es. servizi alberghieri).



# REDDITI D'IMPRESA: DEFINIZIONE

In sintesi generano redditi d'impresa:

- Attività di produzione e commercializzazione di beni e di servizi (anche in assenza di organizzazione)
- Attività di prestazione di servizi organizzate in forma d'impresa
- Attività agricole di cui all'art. 32 Tuir per la parte eccedente i limiti fissati dal legislatore
- Attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere ecc.

# REDDITI D'IMPRESA – DEF. SOGGETTIVA

A prescindere dai criteri oggettivi di determinazione del reddito d'impresa, sono considerati in ogni caso redditi d'impresa quelli prodotti da:

- ❖ società in nome collettivo e in accomandita semplice
- ❖ società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio nazionale
- ❖ enti pubblici o privati residenti che abbiano ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

# REDDITI D'IMPRESA: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Principio di derivazione

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

+ VARIAZIONI IN AUMENTO

-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

= REDDITO FISCALE D'IMPRESA

Le variazioni in aumento possono derivare da due diverse situazioni:

- maggiori componenti positivi non indicati in bilancio ma fiscalmente rilevanti;
- minori componenti negativi ossia costi indicati in bilancio ma fiscalmente non deducibili.

Le variazioni in diminuzione possono derivare da norme che escludono la rilevanza di componenti positivi iscritti in bilancio e ciò si verifica quando sono previste delle esenzioni fiscali per alcuni proventi o l'applicazione di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di un regime di tassazione sostitutivo

# I PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

## Principio di competenza

Per la determinazione del reddito d'impresa riferibile a ciascun periodo d'imposta è necessario considerare i componenti positivi e negativi imputabili *per competenza* al periodo stesso indipendentemente dalla **manifestazione finanziaria**.

# PRINCIPIO DI COMPETENZA: REGOLA GENERALE

## ❖ Ricavi

Principio di realizzazione: concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono realizzati ossia nel momento in cui il bene/servizio è venduto indipendentemente dal flusso monetario.

## ❖ Costi

Principio di correlazione: concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si correlano ai corrispondenti ricavi.

# PRINCIPIO DI COMPETENZA: REGOLE SPECIFICHE

La norma fiscale fissa, inoltre, una serie di situazioni particolari per l'individuazione dell'esercizio di competenza.

- ❖ Cessioni di beni mobili: momento della consegna o della spedizione
- ❖ Cessioni di beni immobili: momento della stipula dell'atto
- ❖ Prestazioni di servizi: momento in cui la prestazione è stata ultimata

*Tuttavia se, nonostante la consegna o la stipula, l'esistenza dell'elemento reddituale è incerta o il suo ammontare non è determinabile in maniera oggettiva, la competenza deve essere rinviaa all'esercizio in cui si realizzeranno queste condizioni (principio della certezza e dell'oggettiva determinabilità)*

*Va segnalato che per alcuni costi, in deroga al principio di competenza, la normativa fiscale prevede una deducibilità in base al principio di cassa (es. compensi agli amministratori)*

# I PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

## ❖ Principio d'inerenza

Ai fini della deducibilità dei costi, delle spese e dei componenti negativi di reddito è necessaria la sussistenza di un **nesso di correlazione** con l'attività d'impresa pertanto sono indeducibili tutti gli oneri che sono volti a soddisfare esigenze personali o familiari dell'imprenditore o comunque extraimprenditoriale (autoveicoli, rappresentanza, ristoranti ecc.)



# I PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

## ❖ Principio della preventiva imputazione a conto economico

A differenza dei ricavi, che concorrono a formare il reddito imponibile anche se non sono imputati in C/E, i costi, anche se sostenuti, non sono deducibili se non preventivamente imputati in C/E coerentemente all'esigenza di certezza del bilancio.

A questa preclusione si applicano delle eccezioni previste dalla legge al fine di commisurare il prelievo al reddito effettivo netto, in particolare sono deducibili, anche se non imputabili a C/E, o per un'espressa previsione normativa o quando sono imputati nel C/E di esercizi precedenti e deducibili nell'esercizio in corso in applicazione delle norme del Tuir (es. Minusvalenze).

Sono inoltre ammessi in deduzione le spese e gli oneri che, pur non essendo imputati al C/E risultino da elementi certi e precisi

# I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA

❖ Ricavi

❖ Plusvalenze patrimoniali

❖ Sopravvenienze attive

❖ Altri proventi (interessi e dividendi, proventi immobiliari, variazione delle rimanenze, opere e servizi

ultrannuali)

❖ Spese per il personale dipendente

❖ Interessi passivi

❖ Oneri fiscali e contributivi

❖ Minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive

❖ Ammortamenti

## RICAVI (art. 85 tuir)

- ❖ Corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ("beni merce")
- ❖ Corrispettivi della cessione di materie prime, semilavorati ed altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione
- ❖ Corrispettivi della cessione di azioni non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
- ❖ Contributi in denaro ed in natura spettanti in base a contratto
- ❖ Contributi in conto esercizio spettanti in base a norme di legge
- ❖ Valore normale dei beni prodotti o scambiati dall'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

## PLUSVALENZE (art. 86) e MINUSVALENZE (art. 101)

Sono generate da beni differenti rispetto a quelli idonei a produrre ricavi ossia da beni pluriennali strumentali all'esercizio dell'impresa

Corrispettivo da cessione

-Valore fiscalmente riconosciuto (costo di acq. al netto degli ammortamenti)

= Plusvalenza/Minusvalenza

*Tassazione integrale o differita in 5 esercizi a partire da quello in cui la plusvalenza è realizzata.*

## PLUSVALENZE ESENTI (art. 87) – cenni

Sono generate dalla cessione di titoli e quote di partecipazione in società, detenuti da almeno un anno ed iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Per il regime vigente la tassazione è riferita alla società che produce il reddito



- ❖ Esenzione delle plus(minus)valenze realizzate dalle imprese sulle partecipazioni nella misura del 95%
- ❖ Dividendi esclusi dalla tassazione:
  - a) per il 95% se percepiti da società di capitali
  - b) Per il 60% se percepiti da società di persone o da imprenditori individuali (analogamente alle persone fisiche per le quali si parla di redditi di capitale)

Elementi reddituali che modificano operazioni già contabilizzate in precedenti periodi d'imposta

❖ Attive (insussistenza di costi già dedotti)

es. recupero crediti considerati inesigibili e quindi dedotti in esercizi precedenti, ottenimento di uno sconto sul prezzo di un bene già acquistato

❖ Passive (insussistenza di ricavi già contabilizzati)

es. perdite su crediti relative a ricavi già imputati a precedenti esercizi

## SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il co. 33, lett. p) dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008 modifica l'art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, prevedendo nuove modalità di deduzione delle spese di rappresentanza. Tali spese diventano deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, tuttavia, la deduzione è consentita solo per le spese di rappresentanza rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito D.M. che deve tenere conto delle seguenti condizioni:

- ❖ natura e destinazione della spesa;
- ❖ volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa;
- ❖ eventuale attività internazionale dell'impresa.

Rimangono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente e il valore unitario risulta elevato fino ad € 50.

Le nuove disposizioni in materia di spese di rappresentanza si applicano con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007

# L'AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

## ❖ Fino al periodo d'imposta 2007

La deducibilità delle quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali è ammessa nel limite dei coefficienti ministeriali stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988 con riferimento ai diversi settori di attività:

## ❖ **La quota di ammortamento** fiscalmente deducibile deve essere **ridotta alla metà** nel periodo d'imposta di **entrata in funzione del bene**;

La deduzione degli ammortamenti può eccedere il limite posto da detti coefficienti ministeriali nei seguenti casi:

## ❖ **Ammortamento accelerato**: in base al comma 3 dell'art. 102, D.P.R. 917/1986 il limite massimo fissato nel decreto ministeriale può essere superato «*in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore*»;

## ❖ **Ammortamento anticipato**: indipendentemente dal deperimento del bene, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 102, D.P.R. 917/1986 prevede la possibilità di effettuare un ammortamento superiore al limite fiscalmente ammissibile, **augmentando sino a due volte** la misura dei coefficienti stabiliti nel citato decreto, limitatamente ai primi tre esercizi se il bene è nuovo oppure al primo esercizio se il bene è stato già utilizzato da parte di un altro soggetto (ossia il bene è usato);

## ❖ **Cespiti minimi**: il comma 5 del citato art. 102 prevede la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento il costo di acquisizione dei beni strumentali di **valore unitario inferiore ad € 516,46**.



# L'AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

❖ Dal periodo d'imposta 2008:

L'art. 1, commi 33, lett. n) e 34, della Finanziaria 2008 ha abrogato il comma 3 dell'art. 102, D.P.R. 917/1986 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, è stata eliminata per le imprese la possibilità di dedurre:

❖ L'ammortamento anticipato nei primi tre anni di utilizzo dei beni;

❖ L'ammortamento accelerato in ragione del più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale di settore.

❖ In alternativa all'ammortamento ordinario, potrà essere effettuato l'ammortamento integrale dei beni aventi un valore non superiore a 516,46 euro, dato che questa specifica disposizione non è stata oggetto di modifica.

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

❖ Art. 67, c. 1: I Redditi Diversi comprendono categorie di reddito non riconducibili ai redditi di capitale e non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o imprese commerciali né in relazione all'attività di lavoro dipendente.

Soggetti passivi:

❖ P.F. residenti che percepiscono tali proventi al di fuori di imprese, arti e professioni, lavoro dipendente.

❖ P.F. non residenti che percepiscono tali proventi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni, incluse le azioni, che si trovano nel territorio nazionale (es. plusvalenze da cessione di partecipazioni in società non residenti, sono imponibili se i titoli si trovano in Italia)

❖ Proventi derivanti dall'impiego del capitale in cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

❖ Il previgente DPR. 597/1973 all'art. 80 prevedeva una norma di chiusura del sistema:

*“alla formazione del Reddito Complessivo concorre ogni altro reddito **diverso** da quelli espressamente considerati dalla legge”.*

*Con l'attuale Tuir si privilegia il metodo casistico (elencazione) delle fattispecie reddituali rientranti nella categoria dei redditi diversi.*

Elementi caratteristici dei Redditi Diversi:

- ❖ Metodo casistico
- ❖ Regimi sostitutivi con finalità agevolative

# F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

## I. PLUSVALENZE

Differenza positiva tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto.

L'art. 67 individua 6 tipi di plusvalenze imponibili:

1° gruppo - Plusvalenze immobiliari (il prezzo di acquisto è aumentato dei costi sostenuti) ex art. 67 lett. a) e b).

Lett. a):

- ✓ plusvalenze derivanti da cessione di terreni che sono stati oggetto di opere di lottizzazione;
- ✓ plusvalenze derivanti da cessioni di edifici costruiti su questi terreni da parte di colui che li ha lottizzati.

Queste plusvalenze sono tassate in qualsiasi momento avvenga la cessione.

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

Lett. b):

✓ plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni;

↳ Sono esenti se la plusvalenza deriva dalla vendita della prima casa o di beni immobili acquisiti a titolo di successione o di donazione.

✓ plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di aree edificabili.

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

2° gruppo - Plusvalenze su partecipazioni sociali e su titoli e strumenti finanziari (capital gains).

### ✓ Plusvalenze da partecipazioni:

- Qualificate (lett. c)
- Non qualificate (lett. c bis)

Si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano almeno il 2% (società quotate) o il 20% (società non quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero il 5% (società quotate) o il 25% (società quotate) del capitale sociale.

### ✓ Plusvalenze realizzate mediante rapporti di natura finanziaria o rapporti attraverso cui possono essere conseguite differenze positive o negative in dipendenza di un evento incerto (redditi conseguiti mediante contratti a termine e prodotti derivati es. swap, option, future, ecc.)

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

### II. REDDITI DERIVANTI DA PREMI E VINCITE

- ❖ Lotterie, concorsi a premio, scommesse
- ❖ Premi derivanti da giochi di abilità o dalla sorte
- ❖ Premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici, sociali.

Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo al lordo e per cassa.

## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67-71 TUIR)

### III. REDDITI DI NATURA FONDIARIA NON DETERMINABILI CATASTALMENTE

- ❖ Redditi derivanti da terreni dati in affitto per uso non agricolo
- ❖ Redditi non iscritti in catasto con autonoma attribuzione di rendita (concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta). Rientrano in tale categoria i redditi degli immobili situati all'estero.

### IV. REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALI

- ❖ Attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Concorrono al reddito complessivo al netto delle spese sostenute (inerenti nell'esercizio in cui sono percepiti).



## F. REDDITI DIVERSI (ARTT. 67 -71 TUIR)

### V. REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO

### VI. ALTRI REDDITI

❖ Affitto ed usufrutto di azienda generatori di plusvalenze

❖ Concessione in usufrutto di beni immobili, locazione, noleggio e concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili

Es. Affitto di una camera durante il periodo estivo: attività commerciale non abituale.

# MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI

La regola generale per la tassazione di tali redditi è costituita dal principio di cassa.

## ❖ PLUSVALENZE IMMOBILIARI:

prezzo di cessione – prezzo di acquisto (o  
costo di costruzione)

# MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI

## ❖ PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI SOCIALI (ART. 68, C. 3):

corrispettivo percepito - costo o valore di acquisto (aumentato degli oneri inerenti alla produzione)

Plusvalenze nette (al netto di eventuali minusvalenze su partecipazioni qualificate)

❖ Se Plusvalenze nette < 0, l'eccedenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze > 0 dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto)

– le plusvalenze connesse a partecipazioni **in società residenti in un paese a regime fiscale privilegiato** sono **interamente** inserite nella base imponibile IRPEF;

– le plusvalenze connesse a partecipazioni **qualificate** (in società non residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) sono inserite, per il **40%** del loro valore, nella base imponibile IRPEF (Participation Exemption);

# MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI

Le plusvalenze connesse a partecipazioni **non qualificate** (in società non residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) e tutti gli altri redditi diversi **non** rientrano nella base imponibile IRPEF e sono sottoposti a **regimi sostitutivi (aliquota 12,5%)**.

I Regimi di tassazione delle partecipazioni non qualificate:

- ❖ Regime Ordinario della dichiarazione (regime non anonimo ma soggetto a monitoraggio)
  
- ❖ Regime Opzionale del risparmio amministrato  
(il sostituto/intermediario provvede ad effettuare il prelievo della ritenuta per ciascuna operazione posta in essere)
  
- ❖ Regime Opzionale del risparmio gestito  
(il sostituto/intermediario provvede ad effettuare il prelievo della ritenuta non sulla singola operazione ma sul risultato complessivo della gestione maturato nel periodo d'imposta)

# IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI REDDITI ALL'INTERNO DI UNICO PF È L'RL:

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi		Ritenute	
redditi di capitale		1	2	3	4	5	6
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00			,00
RL2	Altri redditi di capitale			,00			,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Itr e riportare il totale al rigo RN1 col. 2); sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN28 col. 2)			,00			,00
SEZIONE I-B		Tipo reddito		Redditi		Ritenute	
redditi di capitale imputati da Trust		1	2	3	4	5	6
RL4	Codice fiscale del Trust	Reddito	Credito di imposta sui redditi comuni d'investimento	Credito per imposte pagate all'estero			
	Eccedenze di imposta	Altri crediti	Accantonamenti				
		,00	,00	,00			,00
SEZIONE II-A		Tipo reddito		Redditi		Spese	
redditi diversi		1	2	3	4	5	6
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)			,00			,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00			,00
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)			,00			,00
RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir			,00			,00
RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende			,00			,00
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			,00			,00
RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (canoni, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00			,00
RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero			,00			,00
RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00			,00
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			,00			,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente			,00			,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere			,00			,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00			,00
RL18	Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			,00			,00
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Itr e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)			,00			,00
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN28 col. 2)			,00			,00
SEZIONE II-B		Tipo reddito		Redditi		Ritenute	
attività sportive dilettantistiche, collaborazioni con cori, bande e teodrammatiche		1	2	3	4	5	6
RL21	Compensi percepiti						,00
RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta		,00	Reddito imponibile (sommare agli altri redditi Itr e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)			,00
RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2007		,00	Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN28 col. 2)			,00
RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2007		,00	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)			,00
SEZIONE III		Tipo reddito		Redditi		Ritenute	
altri redditi di lavoro autonomo		1	2	3	4	5	6
RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore						,00
RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dai protesti esercitata dai segretari comunali						,00
RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazioni in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spartiti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata						,00
RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)						,00
RL29	Deduzioni forfettarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26						,00
RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Itr e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)						,00
RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN28 col. 2)						,00